

**Anno di formazione
e lavoratrice madre.**

Ricordiamo in premessa che all'anno di formazione sono soggetti non solo i docenti vincitori di concorso per titoli ed esami, ma anche i docenti vincitori del concorso per titoli, coè assunti dalle graduatorie permanenti (art. 1 comma 6 legge 124 del 3.5.1999).

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo d'astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (Circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).

E' computabile ai fini del compimento dei 180 giorni il primo mese di astensione obbligatoria, coincidente con il periodo di prova. (art. 31-Regio decreto 21.8.1937, n. 1542, c.m. n. 54 del 23.2.1972, c.m. n. 180 dell'11.7.1979).